

**DELIBERAZIONE 30 APRILE 2025**  
**185/2025/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SULL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE  
DEGLI IMPIANTI SAN FILIPPO DEL MELA 150KV E 220KV, NELLA DISPONIBILITÀ DI A2A  
ENERGIEFUTURE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1337<sup>a</sup> riunione del 30 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 269/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 741/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2023, 502/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 502/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2024, 437/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 581/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2024/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 17 giugno 2024, prot. Autorità 42725, di pari data (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 settembre 2024, prot. Autorità 67797, del 26 settembre 2024 (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 26 settembre 2024, prot. Autorità 67786, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 31 ottobre 2024, prot. Autorità 76495, di pari data (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 15 novembre 2024, prot. Autorità 80673, del 18 novembre 2024 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 6 dicembre 2024, prot. Autorità 85184, di pari data (di seguito: prima lettera DIME);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, dell’11 dicembre 2024, prot. Autorità 86607, del 12 dicembre 2024 (di seguito: terza comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 4 febbraio 2025, prot. Autorità 7241, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 20 febbraio 2025, prot. Autorità 12403, di pari data (di seguito: quarta comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 3 marzo 2025, prot. Autorità 15149, del 4 marzo 2025 (di seguito: quinta comunicazione A2A);
- la lettera della DIME dell’Autorità, del 21 marzo 2025, prot. Autorità 20044, di pari data (di seguito: seconda lettera DIME);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 28 marzo 2025, prot. Autorità 21903, del 31 marzo 2025 (di seguito: sesta comunicazione A2A).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la prima e la seconda comunicazione Terna, Terna, tra l’altro, si è espressa in merito alle condizioni di essenzialità della centrale San Filippo del Mela per l’anno 2025; la prima comunicazione Terna è stata trasmessa ai sensi del comma 65*bis*.3 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), mentre la seconda comunicazione Terna fa seguito alla prima comunicazione A2A;
- con la deliberazione 437/2024/R/eel, in relazione all’anno 2025, l’Autorità ha definito i parametri tecnico-economici rilevanti per l’applicazione del regime alternativo, di cui all’articolo 65*bis*, alle risorse di produzione abilitate nella disponibilità di specifici utenti del dispacciamento, ivi inclusa A2A Energiefuture; quest’ultima società non ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all’anno 2025, il contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- con la seconda comunicazione A2A, come modificata e integrata con la terza comunicazione A2A a seguito della prima lettera DIME, A2A Energiefuture ha avanzato, per l’anno 2025, richiesta di ammissione al regime di reintegrazione della centrale San Filippo del Mela, composta dagli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV; nella menzionata istanza di ammissione al regime di reintegrazione, A2A Energiefuture ha:

- evidenziato che la centrale necessita nell'anno 2025 di interventi per il prolungamento della vita utile e per il miglioramento della relativa disponibilità (di seguito: interventi 2025);
- richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli interventi 2025, sia applicato un periodo di ammortamento corrispondente al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il giorno 31 dicembre 2025;
- segnalato alcune criticità in relazione a una delle unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- nel novembre 2024 Terna ha predisposto e pubblicato l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l'anno 2025, includendo esclusivamente l'impianto San Filippo del Mela 220kV con riferimento alla centrale San Filippo del Mela di A2A Energiefuture;
- con la deliberazione 581/2024/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2025 di cui alla seconda e alla terza comunicazione A2A, con alcune previsioni e precisazioni e limitatamente all'impianto della centrale San Filippo del Mela incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2025;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dalla quarta comunicazione Terna emerge che il 30 dicembre 2024 A2A Energiefuture ha comunicato l'indisponibilità dell'unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV per cui aveva già segnalato alcune criticità;
- con la quarta comunicazione A2A, con riferimento all'unità di produzione menzionata al precedente alinea, A2A Energiefuture ha poi richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica l'autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva, dati anche i costi e le tempistiche delle azioni necessarie per assicurare l'affidabilità di esercizio dell'unità e la loro incompatibilità rispetto alla prospettiva di prosecuzione dell'essenzialità;
- con la quarta comunicazione Terna, Terna ha indicato ad A2A Energiefuture la necessità di assicurare la disponibilità di almeno tre unità di produzione della centrale San Filippo del Mela, data la sua vetustà e scarsa affidabilità e visto che la fragilità del sistema elettrico siciliano richiede che il profilo di essenzialità sia sempre rispettato;
- l'esigenza espressa da Terna con la quarta comunicazione Terna associata all'indisponibilità di una delle tre unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 220kV implica l'essenzialità dell'impianto San Filippo del Mela 150kV ai fini della sicurezza del sistema elettrico;
- con la quinta comunicazione A2A, come modificata e integrata dalla sesta comunicazione A2A a seguito della seconda lettera DIME, A2A Energiefuture ha

integrato e modificato l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata con le precedenti comunicazioni, evidenziando gli elementi emersi successivamente all'adozione della deliberazione 581/2024/R/eel e fornendo, tra l'altro, stime economiche aggiornate relative agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2025.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, lettera a), che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta sui seguenti aspetti (di seguito: proposte *ex* comma 64.31, lettera a):
  - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
- la terza comunicazione Terna riporta le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), in relazione, tra l'altro, all'unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di ammettere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'impianto San Filippo del Mela 150kV al regime di reintegrazione, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi dell'impianto San Filippo del Mela 150kV di cui alla seconda comunicazione A2A, come modificata e

integrata dalla terza, dalla quinta e dalla sesta comunicazione A2A, con le seguenti previsioni e precisazioni:

- il menzionato impianto è assoggettato al regime di reintegrazione dal 4 febbraio 2025 – data della quarta comunicazione Terna - al 31 dicembre 2025 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2025);
- a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi 2025 è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2025, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 della stessa deliberazione preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
- gli interventi per i quali, ai fini dell'applicazione del regime di reintegrazione, è stato previsto l'ammortamento accelerato con le deliberazioni 269/2020/R/eel, 741/2022/R/eel e 502/2023/R/eel, rispettivamente entro gli anni 2022, 2023 e 2024, sono esclusi dal calcolo del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV per il periodo di riferimento dell'anno 2025, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati;
- fatto salvo quanto sopra stabilito rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi 2025 e quanto previsto da precedenti deliberazioni con riferimento a cespiti soggetti ad ammortamento accelerato in anni precedenti al 2025, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto San Filippo del Mela 150kV per il periodo di riferimento dell'anno 2025 è pari al tasso definito per il medesimo anno con la deliberazione 437/2024/R/eel;
- ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per il periodo di riferimento dell'anno 2025, la parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire all'impianto San Filippo del Mela 150kV è calcolata ai sensi del comma 65.26, fatto salvo quanto previsto al comma 65.27;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto San Filippo del Mela 150kV risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2025, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2025 sarà determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi 2025, come

previsto per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;

- nel caso in cui l'impianto San Filippo del Mela 150kV non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2025, ai cespiti relativi agli interventi 2025 sarà applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- che Terna iscriva l'impianto San Filippo del Mela 150kV nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido sino al 31 dicembre 2025.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- approvare, in relazione all'unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), di Terna, di cui alla terza comunicazione Terna, prevedendo che siano efficaci:
  - limitatamente al periodo di riferimento dell'anno 2025, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione;
  - dal secondo giorno successivo alla data di comunicazione, da parte di Terna ad A2A Energiefuture, di quanto approvato dall'Autorità con il presente provvedimento, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- stabilire che Terna comunichi ad A2A Energiefuture i valori approvati con il presente provvedimento in relazione ai parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV entro cinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- che, ai fini della determinazione degli eventuali acconti dei corrispettivi di reintegrazione *ex* comma 65.30 relativi all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2025 e all'impianto San Filippo del Mela 150kV per il periodo di riferimento dell'anno 2025, le stime dei costi fissi di cui al comma 65.30.2 siano quelle indicate nella Tabella 1 della sesta comunicazione A2A

**DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da A2A Energiefuture S.p.A. con la seconda comunicazione A2A, come modificata e integrata dalla terza, dalla quinta e dalla sesta comunicazione

- A2A, per l'impianto San Filippo del Mela 150kV, prevedendo che detto impianto sia soggetto al citato regime dal 4 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025;
2. di stabilire che Terna iscriva l'impianto San Filippo del Mela 150kV nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido sino al 31 dicembre 2025;
  3. di approvare, nei termini esplicitati in premessa e in relazione all'unità di produzione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), di Terna, di cui alla terza comunicazione Terna;
  4. di stabilire che Terna comunichi ad A2A Energiefuture S.p.A. quanto approvato al punto 3 entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
  5. di prevedere che, ai fini della determinazione degli eventuali acconti dei corrispettivi di reintegrazione *ex* comma 65.30 relativi all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2025 e all'impianto San Filippo del Mela 150kV per il periodo di riferimento dell'anno 2025, le stime dei costi fissi di cui al comma 65.30.2 siano quelle indicate nella Tabella 1 della sesta comunicazione A2A;
  6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*